

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
257/2013/R/GAS**

**TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS
E MECCANISMI DI PEREQUAZIONE
PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE**

Osservazioni di GDF SUEZ Energie S.p.A.

PREMESSA

Come già fatto in occasione del DCO 341/2012/r/gas, con il presente documento la società GDF SUEZ Energie S.p.A. presenta le proprie osservazioni sulle tematiche che hanno risvolti sull'attività di vendita ai clienti finali.

Pur condividendo gli obiettivi di base delle proposte di intervento dell'Autorità, è premura della scrivente segnalare che qualsiasi modifica dell'attuale impianto tariffario debba necessariamente seguire 3 punti fondamentali:

- **SEMPLICITA' DELLA TARIFFA** È necessario che eventuali modifiche/aggiornamenti all'attuale struttura della tariffa di distribuzione siano di semplice implementazione e gestione e che dunque non prevedano complicazioni che possano mettere in difficoltà gli operatori, sia di distribuzione che di vendita. Tale necessità vale sia per il numero di ambiti tariffari, sui quali si invita l'AEEG a non fare passi indietro rispetto alla a suo tempo auspicata riduzione degli stessi, sia per la struttura delle diverse componenti tariffarie. Su quest'ultima fattispecie, infatti, si sottolinea come la previsione di componenti differenziate in base a determinate caratteristiche dei clienti (ad esempio per classe contatore, tipologia, categorie d'uso, ecc.) sicuramente comporterebbe complessità nella gestione della tariffa con impatti negativi sia in termini di flussi di comunicazione tra società di vendita e di distribuzione (le informazioni infatti andrebbero condivise, allineate e mantenute nel tempo) sia sulla comprensione della bolletta da parte dei clienti finali. Ancora di più, tali considerazioni valgono per eventuali componenti comunali, che comporterebbero una "frammentazione" della tariffa in molteplici sottoinsiemi, con inevitabili pesanti impatti sulla gestione della stessa.

La creazione di una tariffa di distribuzione così strutturata ne renderebbe estremamente complessa l'implementazione e la gestione per tutti gli operatori coinvolti, con relativi ingenti costi da sostenere.

- **TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE ADEGUATE** Eventuali modifiche/aggiornamenti, di qualsiasi entità, debbono necessariamente essere portati a conoscenza degli operatori con congruo anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, al fine di consentire agli stessi delle tempistiche di implementazione che permettano un completo e corretto adeguamento dei sistemi informativi. Si vuole su questo punto sensibilizzare l'AEEG sul fatto che tempistiche non congrue rispetto alla portata degli interventi, rischierebbero di mettere gli operatori nelle condizioni di non riuscire a gestire in maniera efficiente i cambiamenti. Si sottolinea in linea generale che, viste anche le scadenze del procedimento di consultazione (pubblicazione documento definitivo previsto ad ottobre 2013), sarebbe opportuno non prevedere modifiche già a decorrere da gennaio 2014, in quanto le tempistiche di adeguamento sarebbero ridottissime.
- **COORDINAMENTO RISPETTO AD ALTRI PROCEDIMENTI IN CORSO** Rispetto all'entità delle modifiche richieste ed alle tempistiche per la realizzazione delle stesse, si vuole sensibilizzare l'AEEG sul fatto che, in altri ambiti, sono già in corso ulteriori importanti cambiamenti che gli operatori stanno gestendo/si troveranno a gestire. Ci riferiamo in particolare alla revisione della tariffa di vendita regolata e al processo di revisione della Delibera 202/09 (che si concluderà a dicembre), che già stanno comportando/comporteranno notevoli interventi sui sistemi delle società di vendita. L'auspicio è dunque che AEEG eviti una sovrapposizione di diversi interventi che rischierebbe di mettere in seria difficoltà gli operatori.

RISPOSTE PUNTUALI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S4. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.5, con riferimento alla definizione degli ambiti tariffari rilevanti ai fini della determinazione della tariffa obbligatoria.

In linea con quanto espresso in premessa la scrivente società ritiene che la tariffa obbligatoria di distribuzione debba mantenere una struttura semplificata, in linea con l'attuale. L'opzione T5.A (più di 170 nuovi ambiti) sarebbe infatti estremamente complessa sia da implementare sui sistemi sia da gestire successivamente.

Si ritiene inoltre che aumentare il numero di ambiti rappresenterebbe un ostacolo importante all'apertura del mercato per tutti gli operatori, come la scrivente, che operano a livello nazionale.

A prescindere dalle considerazioni di cui sopra, si ritiene che, considerando anche i tempi previsti per la pubblicazione del provvedimento definitivo (ottobre 2013), non sia comunque ipotizzabile prevedere cambiamenti degli ambiti (opzioni T5.A e T5. B) già a partire da gennaio 2014.

Come espresso in premessa eventuali modifiche agli ambiti di distribuzione necessiterebbero infatti di adeguati tempi di implementazione, con tempistiche adeguate per ogni modifica richieste (da sei mesi ad un anno).

La scrivente dunque ritiene che al momento sia preferibile mantenere l'attuale struttura tariffaria (opzione T5.0).

Si auspica che in futuro possa essere presa in considerazione l'ipotesi di una tariffa obbligatoria unica a livello nazionale.

S5. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.6, con riferimento alla revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di distribuzione.

S6. Osservazioni sulle ipotesi di revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di misura.

Anche per quanto riguarda la revisione della struttura della tariffa obbligatoria, valgono in linea generale i principi su esposti.

In particolare, rispetto alle ipotesi formulate nel paragrafo 10.20, si sottolinea che la gestione di componenti tariffarie differenziate in base a determinate caratteristiche del cliente (ad esempio la classe contatore di cui all'opzione T6.B, sebbene la stessa considerazione valga anche per altre informazioni) creerebbe notevoli complicazioni nella gestione della tariffa in fatturazione ai clienti finali.

In particolare, per quanto riguarda la classe contatore, si sottolinea in aggiunta che oggi è un'informazione che non viene gestita e scambiata nei flussi di comunicazione tra società di distribuzione e società di vendita: ciò comporta che prima di poter utilizzare tale informazione ai fini della fatturazione della tariffa di distribuzione sarebbe necessario mettere in piedi un processo di comunicazione e di allineamento di tale dato. Inoltre essendo un dato che può variare in esito a interventi tecnici (sostituzione contatore) andrebbe anche mantenuto. Per tali ragioni si ritiene che gestire tale dato in fatturazione sarebbe complesso e oneroso.

Si auspica inoltre che non sia rivista l'attuale struttura degli scaglioni di consumo, sia come numero degli scaglioni sia come classi di consumo per ciascuno di essi.

Per tali motivi la scrivente ritiene che, almeno per quanto riguarda gennaio 2014, sia preferibile mantenere l'attuale struttura della tariffa (ipotesi T6.0). Eventuali modifiche sarebbero possibili se deliberate con adeguato anticipo rispetto all'entrata in vigore.

Le stesse osservazioni sono estendibili anche al quesito S6.

S7. Osservazioni in merito alla rimodulazione delle componenti *UG1*, *GS*, *RE* ed *RS*.

Per le stesse motivazioni già espresse in precedenza, non si ritiene preferibile l'ipotesi di cui al 10.28, ossia la fatturazione delle componenti ulteriori della tariffa obbligatoria di distribuzione in base alla tipologia/categoria d'uso del gas.

Anche per quanto riguarda i soggetti tenuti all'esazione delle componenti, sebbene AEEG non entri nel dettaglio della proposta, si ritiene preferibile continuare con l'attuale impostazione, in quanto

non sarebbe opportuno spostare tale attività in capo alle società di vendita, che a differenza di quelle di distribuzione, ad oggi non gestiscono rapporti con la Cassa Conguaglio del Settore Energetico.

In merito alle ipotesi di regolazione di cui ai paragrafi 10.30 e 10.31, come attualmente formulate, si necessiterebbe di avere maggiori dettagli al fine di poter fornire osservazioni puntuali: si auspica comunque che eventuali modifiche non appesantiscano i processi di fatturazione.

S9. Osservazioni sull'ipotesi di intervento regolatorio con riferimento alla componente tariffaria *canoni comunali*.

Per quanto riguarda la gestione della componente COLC,i preme sottolineare come la gestione di componenti della tariffa del servizio di distribuzione differenziate per comune o anche per impianto nello stesso comune, hanno introdotto elementi di complessità nella fatturazione del servizio di distribuzione da parte delle società di vendita, in quanto hanno minato la semplificazione gestionale ottenuta con l'introduzione dei sei ambiti tariffari sovra – regionali con i quali è addirittura in contraddizione.

Pur non mettendo in discussione quello che è un meccanismo previsto da normativa primaria, è necessario che vengano dati alle società di vendita gli strumenti necessari ai fini di una corretta gestione della componente, sia nei confronti delle società di distribuzione che nei confronti dei clienti finali cui va fatturata. Per tale motivo è necessario:

- La messa a disposizione dalle società di distribuzione alle società di vendita di un file elettronico standardizzato immediatamente riutilizzabile, che permetta a queste ultime la corretta individuazione dell'ammontare di COLC,i da fatturare a ciascun cliente (€/PDR/anno), con data di decorrenza e data di fine applicazione.
- Superare l'attuale impostazione per località, almeno in fase di fatturazione verso il cliente finale, in quanto è un dato che non viene più utilizzato dalle società di vendita, transitando sul livello comunale (individuato da codice istat). Qualora si ritenga necessario il mantenimento della COLC per citygate allora occorrerebbe un elenco pubblico dei city gate in Italia, pubblicato e mantenuto da stessa AEEG o da altro soggetto individuato (ad esempio AU/SII).
- Ai fini di una corretta gestione della componente sarebbe necessario che i venditori venissero a conoscenza, già a partire da gennaio (come per le altre componenti della distribuzione), delle singole componenti COLC,i da fatturare, in modo da fatturarle già a partire da gennaio e non procedere a conguagli in corso d'anno.

S10. Osservazioni sull'ipotesi di introduzione di una specifica componente tariffaria a copertura della differenza tra VIR e RAB.

Si ritiene che l'introduzione di componenti aggiuntive differenziate per singolo comune, significherebbe compiere un notevole passo indietro rispetto alla finalità di semplificazione della tariffa di distribuzione, complicando notevolmente la gestione della fatturazione.

Anche in questo caso le società di vendita sarebbero attori meramente passanti sui quali si riverserebbero tutte le difficoltà di gestione di tale eventuale componente, sia sotto il punto di vista di gestione dell'informazione con i distributori sia sotto il punto di vista della fatturazione ai clienti finali.

Per tale motivo si propone che AEEG non introduca componenti comunali, che rischiano di frammentare la struttura tariffaria e mettere in seria difficoltà la gestione della tariffa per le società di vendita, in particolare per quelle che operano a livello nazionale.